



Dipartimento Politiche Ambientali
Unione Installazione Impianti

DECRETO 19 maggio 2015

Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Il decreto semplifica le procedure inerenti la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati sugli edifici operanti in scambio sul posto ed istituisce, per ridurre gli adempimenti amministrativi per cittadini ed imprese, un modello unico (Allegato 1) costituito da due parti:

- * parte I con i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori;
- * parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori

Dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale) il modello unico sarà utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con le caratteristiche definite dall'art.2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f). In pratica, rientrano nel campo di applicazione del presente decreto gli impianti

- * realizzati sui tetti degli edifici per clienti finali già dotati di punti di prelievo in BT
- * con potenza non superiore a quella disponibile in prelievo e potenza nominale < 20 kW
- * per i quali è stato chiesto lo scambio sul posto
- * sul cui punto di prelievo non vi siano altri impianti di produzione

Entrambe le parti del modello unico possono essere inviate al gestore di rete solamente per via telematica.

Contestualmente all'invio della parte I del modello unico il soggetto richiedente, che può essere il proprietario, il titolare di altro diritto di godimento dell'edificio sul cui tetto sarà installato l'impianto fotovoltaico o l'amministratore di condominio (su mandato dell'assemblea condominiale), accetta modalità contrattuali e costi definiti dal gestore di rete per la connessione.

Il gestore di rete entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I verifica che la domanda sia compatibile con le caratteristiche dichiarate dell'impianto (art. 2, comma 1, lettera. a), b), c), d) e che per la connessione basti l'installazione del gruppo di misura. In caso di verifiche positive, la presentazione del modello unico fa partire automaticamente l'iter di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione.

Il gestore di rete informa il soggetto richiedente ed espleta le pratiche di cui all'art.3, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f) ovvero

- * inviare il modello unico al Comune tramite PEC ed al GSE

- * addebitare i costi per la connessione al soggetto richiedente

- * inserire i dati dell'impianto sul portale di Terna

- * inviare i dati dell'impianto alla Regione tramite PEC qualora richiesto dagli accordi per la semplificazione delle procedure che possono essere stipulati da Regione, Comuni, GSE e Terna ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Qualora, nonostante le verifiche positive, si accerti che i lavori per la la connessione non siano limitati all'installazione del gruppo di misura, il gestore di rete ne informa il soggetto richiedente ed allega il preventivo per la connessione. In questo caso tempistiche e modalità di connessione sono quelle definite dall'Autorità.

Alla fine dei lavori il soggetto richiedente invia sempre per via telematica la parte II del modello unico al gestore di rete, prende visione ed accetta il regolamento di esercizio ed oltre contratto per lo scambio sul posto.

Ricevuta la parte II, il gestore di rete espleta le pratiche di cui all'articolo 3, comma 8, lett. a), b), c), d), e) che sostanzialmente replicano quanto già fatto in occasione della ricezione della parte I. Anche in questo caso copia della parte II viene inviata al GSE ed al Comune (tramite PEC), viene caricata sul portale Terna l'entrata in esercizio dell'impianto si addebita al soggetto richiedente il saldo degli oneri per la connessione e gli si inviano le ricevute delle trasmissioni di questi documenti.

I gestori di rete sono obbligati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare i loro portali informatici. E' prevista la facoltà per GSE, Terna, Regioni e comuni di accordi per semplificare le procedure.

L'Autorità vigilerà sulla correttezza dei rapporti tra soggetti richiedenti e Gestori di rete in merito ai corrispettivi che, se superano i 100 euro, possono essere addebitati in 2 rate.

ALLEGATO 1

"Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici "

Parte I

Deve essere inviata dal soggetto richiedente al gestore di rete prima dell'inizio dei lavori. Comunica la data di inizio lavori, la potenza nominale dell'impianto e degli inverter, nonché quella dei dispositivi di accumulo.

Parte II

Va inviata alla fine dei lavori. Si comunica la data di fine lavori, marca e modello dei moduli, degli inverter e degli altri sistemi installati e si dichiara che progettazione e realizzazione dell'impianto sono conformi al DM 37/08 ed alla norma CEI 0-21.